

**COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO  
PROVINCIA DI L'AQUILA**

Piazza del Municipio n. 3 – cap 67020  
Tel. 0862 930777 – Codice Fiscale e Partita IVA 00197730666  
[castelvecchiocalvisio@gmail.com](mailto:castelvecchiocalvisio@gmail.com)  
[castelvecchiocalvisio@pec.it](mailto:castelvecchiocalvisio@pec.it)  
<http://comune.castelvecchiocalvisio.aq.it/>

**ORIGINALE**

**Registro Generale n.**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 1 DEL 23-02-2024**

**Ufficio: UFFICIO DEL SINDACO**

**Oggetto: Chiusura al traffico pedonale e l'interdizione al transito/percorrenza del c.d. Sentiero del Centenario per il tratto di passaggio sul territorio comunale di Castelvecchio Calvisio, meglio identificato catastalmente come passante sul Fg.14.**

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di febbraio, il Sindaco ANTONACCI  
LUIGINA

**Visto** la nota dei Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” – Reparto Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Prot. n. 135 del 25.01.2024, trasmessa al protocollo del Comune di Castelvecchio Calvisio n.348 del 26.01.2024, e indirizzata anche ai Comuni di Calascio, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Castel del Monte, Castelli, Isola del Gran Sasso, L’Aquila, Santo Stefano di Sessanio, al C.A.I., all’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga,  
e redatta a seguito di segnalazione inerente il c.d. *Sentiero del Centenario*, e dalla quale si evince che, a seguito di speditiva ricognizione del tutto atecnica, in quanto operata meramente a vista da parte dei militari del citato Reparto, si è evidenziato un apparente e diffuso stato di ammaloramento delle infrastrutture del sentiero in parola, che sembrerebbero necessitare di urgente attività di manutenzione, demandando i provvedimenti necessari agli Enti territoriali coinvolti, nonché al C.A.I., al fine di adottare celeri e conseguenti interventi, necessari a scongiurare i potenziali eventi dannosi a persone o cose.

**Vista** la nota del 10.02.2024 del C.A.I. – Club Alpino Italiano – trasmessa al protocollo del Comune di Castelvechio Calvisio n.610 del 12.02.2024, la quale evidenzia lo stato di degrado del sentiero, oltre che la volontà, unitamente agli Enti coinvolti, di programmare misure finalizzate al reperimento delle risorse economiche per ripristinare i livelli qualitativi e prestazionali delle Rete Sentieristica del Gran Sasso, compreso il *Sentiero del Centenario*.

**Considerate** le risultanze della riunione tenutasi in data 22.02.2024 presso il Comune dell’Aquila, sede di Via Venticinque Aprile, alla presenza degli Enti coinvolti, come riportato nel Verbale di riunione (che deve essere ancora ricevuto formalmente), secondo le quali è necessario adottare Ordinanza interdittiva al transito del sentiero e dell’utilizzo delle attrezzature presenti fino alla loro rimozione;

**Considerato** che questo Ente è venuto a conoscenza della presenza sul proprio territorio del c.d. *Sentiero del Centenario*, solo al momento della ricezione della nota dei Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” – Reparto Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Prot. n. 135 del 25.01.2024, in quanto non presenti agli atti documenti autorizzatori specifici e che tramite gli strumenti informatici tale sentiero è stato identificato catastalmente come passante sull’estremo Nord del Fg.14 del Comune di Castelvechio Calvisio;

**Considerato** che il Sentiero del Centenario, che percorre la dorsale orientale del Gran Sasso è stato realizzato nel 1974 dalla Sezione del Cai dell’Aquila in occasione del centenario della sua fondazione, come riportato in uno dei documenti di promozione escursionistica del C.A.I. di Macerata e come è possibile desumere dalla nota del C.A.I. dell’Aquila del 10.02.2024 nella quale viene riportato che - *Il Sentiero del Centenario rappresenta, per la Sezione CAI L’Aquila, un luogo iconico, sintesi di ciò che è stata ed è la Sezione, se non altro per il fatto di aver scelto il tracciato, straordinario e con vari gradi di difficoltà, per ben onorare il 100° anniversario della fondazione del sodalizio (1973)-.* ;

**Considerato** che detto sentiero è stato definito dal C.A.I. come “*attrezzato*”, ovvero sentiero con infissi (funi corrimano e brevi scale) che però non snaturano la continuità del percorso (EE – itinerario per escursionisti esperti).

**Considerato** che detto sentiero viene percorso abitualmente e che ad oggi è consentito il libero accesso;

**Considerato** che come indicato nella nota dei Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” – Reparto Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Prot. n. 135 del 25.01.2024, è stata constatata una condizione di pericolo che compromette la pubblica sicurezza nella percorrenza del citato sentiero.

**Considerato** che lo stato attuale degli apprestamenti presenti sul sentiero non consente il loro utilizzo, sicché è da escludere che possano permanere;

**Ritenuto** che alla luce del quadro sommariamente riferito necessita inibire formalmente l’utilizzo, a qualsiasi titolo, delle attrezzature presenti a seguito della perdita dei requisiti di idoneità statica, come evidenziato nell’accertamento operato dai Carabinieri Forestale, oltre che interdire il passaggio su detto sentiero;

**Considerata** l’estrema urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare la situazione di pericolo che minacciano la privata e pubblica incolumità, bensì non venga accertata la specifica competenza per il Sentiero del Centenario da parte del Comune di Castelvechio Calvisio in quanto ente non realizzatore del sentiero;

**Visto** l’art. 7 della L. 241/1990 che dispone: “*Ove non sussistano ragioni di*

*impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'[articolo 8](#), ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento".*

**Ritenuto** altresì che occorre intervenire con estrema urgenza e che non è possibile comunicare formale avvio del procedimento in ragione della forte preoccupazione di pericolo in cui verte il sentiero;

**Atteso** che, bensì non venga accertata la specifica competenza per il Sentiero del Centenario da parte del Comune di Castelvecchio Calvisio, non essendo presenti specifici atti autorizzatori per la realizzazione del sentiero attrezzato, in via cautelativa ed in attesa degli accertamenti/adempimenti di cui al punto precedente, al fine di garantire la privata e pubblica incolumità, si necessita procedere a:

- Interdire la circolazione/il transito sul c.d. *Sentiero del Centenario*;
- Rimuovere le attrezzature presenti;

**Atteso** che nella fase successiva si necessita procedere a:

- Installare segnaletica di allerta del pericolo presso gli accessi al sentiero;
- Ripristinare le condizioni di sicurezza;
- ogni ulteriore iniziativa che il caso richiede a tutela della pubblica e privata incolumità;

**Vista** la Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'art. 6 del DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

la chiusura al traffico pedonale, ovvero l'interdizione al transito/percorrenza del c.d. *Sentiero del Centenario* per il tratto di passaggio sul territorio comunale di Castelvecchio Calvisio, meglio identificato catastalmente come passante sul Fg.14 di detto Comune, oltre che l'interdizione all'utilizzo dell'attrezzature presenti, da considerarsi non idonee al loro utilizzo, ovvero non pienamente efficienti al fine di garantire la pubblica incolumità, fino al momento della rimozione di detta attrezzatura.

## **ORDINA**

al C.A.I. Sezione dell'Aquila, la rimozione di detta attrezzatura sul tratto di interesse dello scrivente Comune di Castelvecchio Calvisio entro e non oltre giorni 60 decorrenti dalla data di notifica della presente Ordinanza.

Le operazioni dovranno essere effettuate valutando il periodo migliore in cui operare in sicurezza a secondo delle condizioni del percorso e delle precipitazioni piovose/nevose , in ragione delle quali potrà essere accordato, con separato provvedimento, una proroga del termine per l'ottemperanza del presente provvedimento.

## **DICHIARA**

- l'inagibilità e la non percorribilità del citato sentiero per il tratto che attraversa il territorio comunale di Castelvecchio Calvisio;
- la necessità di attivare misure di messa in sicurezza di detto Sentiero unitamente agli Enti coinvolti, ovvero la volontà di mettere in atto, nei tempi tecnici necessari a reperire fondi comuni ed ad espletare quanto necessario identificando una unica e Stazione appaltante per detti Enti coinvolti, le seguenti attività:
  - Installare segnaletica di allerta del pericolo presso gli accessi al sentiero;
  - Ripristinare le condizioni di sicurezza;
  - ogni ulteriore iniziativa che il caso richiede a tutela della pubblica e privata incolumità;

## **AVVISA**

Che decorso il termine di 60 giorni suddetto, senza che l'interessato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si procederà d'ufficio a spese del contravventore, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. n. 650 del Codice Penale;

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico della ditta proprietaria che ne risponderà in via civile, penale e amministrativa;

Che la presente ordinanza potrà essere revocata solo alla presentazione di idonea certificazione redatta da competente professionista, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale, o dichiarazione di avvenuto intervento di impresa esecutrice con la quale si assevera che non sussistono pericoli per la pubblica e privata incolumità e che sono state eseguite tutte le opere di rimozione dell'attrezzatura che il caso richiede.

## **DECLINA**

Ogni responsabilità dell'Ente per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dall'inosservanza della presente ordinanza o che nel frattempo dovessero verificarsi, responsabilità che resta a carico dei trasgressori.

## **DISPONE**

- A) - Che copia della presente venga pubblicata all'Albo Pretorio per **15 (quindici) giorni**;

- B) - Che copia della presente venga pubblicata sulla Home Page del proprio sito istituzionale in forma di avviso, fino al momento della rimozione delle attrezzature che generano pericolo;
- C) Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
- al Sig. Prefetto di L'Aquila, Corso Federico II, n.11  
67100 L'AQUILA – PEC prefetto.prefaq@pec.interno.it;
  - Regione Abruzzo - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali–  
PEC dpc031@pec.regione.abruzzo.it ;
  - al Comando Carabinieri di Calascio - Piazzale Carabinieri, 1 - 67020 Calascio (AQ)  
– PEC taq29070@pec.carabinieri.it;
  - Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” – Reparto Parco Nazionale Gran Sasso e  
Monti della Laga- faq42613@pec.carabinieri.it;
  - Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - gransassolagapark@pec.it;
  - C.A.I. L'Aquila laquila@pec.cai.it
  - Comune di Calascio - comune.calascio@pec.comune.calascio.aq.it ;
  - Comune di Castel del Monte- protocollo.comune.casteldelmonte@legalmail.it;
  - Comune di Castelli - comune.castelli@pec.it;
  - Comune di Isola del Gran Sasso- protocollo@pec.comune.isola.te.it;
  - Comune dell'Aquila- protocollo@comune.laquila.postecert.it;
  - Comune di Carapelle Calvisio- comune.carapelle.aq@legalmail.it;
  - Comune di Santo Stefano di Sessanio- amministrativosesennio@legalmail.it;
  - Responsabile dell'Area Tecnica, Manutentiva e Sisma – **Ing. Marino DI GENNARO** –sede;
  - Segretario Generale – **Dott. Gaetano PIETROPAOLO** –sede

## CHIEDE

al comando dei Carabinieri di Calascio ed ai Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” – Reparto Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, la verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente.

Dalla Residenza Municipale, 23/02/2024

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
ANTONACCI LUIGINA